



Automobile Club Bologna

**REGOLAMENTO PER LA
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI
ED ALTRE EROGAZIONI ECONOMICHE
A FAVORE DI
SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI**

ai sensi dell'art. 12 della Legge 241/90



**Approvato con delibera
del Consiglio Direttivo
nella seduta del 29.09.2014**

Articolo 1 – Normativa di riferimento

Ai sensi dell'art. 12 della Legge 241/90, la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni precedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.

Articolo 2 – Ambito di applicazione

L'Automobile Club Bologna può concedere sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici, ai sensi dell'art. 12 della Legge 241/90, a favore di persone ed enti pubblici e privati, purché nell'ambito dei propri compiti istituzionali.

Si considera attribuzione di un vantaggio economico anche:

- la richiesta, da parte di persone ed enti pubblici e privati, di disporre gratuitamente di gadget o altro materiale di proprietà dell'Automobile Club Bologna per iniziative concordate con l'Ente, ma non organizzate dall'Ente stesso

- la richiesta, da parte di persone ed enti pubblici e privati, di disporre gratuitamente dell'uso del marchio di proprietà dell'Automobile Club Bologna, a titolo di sponsorizzazione di iniziative concordate con l'Ente, ma non organizzate dall'Ente stesso.

Sulla base dello Statuto "ACI rappresenta e tutela gli interessi generali dell'automobilismo italiano, del quale promuove e favorisce lo sviluppo. Per il conseguimento di tali scopi ACI:

a) studia i problemi automobilistici, formula proposte, dà pareri in tale materia su richiesta delle competenti Autorità ed opera affinché siano promossi e adottati provvedimenti idonei a favorire lo sviluppo dell'automobilismo;

b) presidia i molteplici versanti della mobilità, diffondendo una cultura dell'auto in linea con i principi della tutela ambientale e dello sviluppo sostenibile, della sicurezza e della valorizzazione del territorio;

c) nel quadro dell'assetto del territorio collabora con le Autorità e gli organismi competenti all'analisi, allo studio ed alla soluzione dei problemi relativi allo sviluppo ed alla organizzazione della mobilità delle persone e delle merci, nonché allo sviluppo ed al miglioramento della rete stradale, dell'attrezzatura segnaletica ed assistenziale, ai fini della regolarità e della sicurezza della circolazione;

d) promuove e favorisce lo sviluppo del turismo degli automobilisti interno ed internazionale, attuando tutte le iniziative di competenza all'uopo necessarie;

e) promuove, incoraggia ed organizza le attività sportive automobilistiche, esercitando i poteri sportivi che gli provengono dalla Fédération Internationale de l'Automobile - F.I.A.; assiste ed associa gli sportivi automobilistici; è la Federazione sportiva nazionale per lo sport automobilistico riconosciuta dalla F.I.A. e componente del CONI;

f) promuove l'istruzione automobilistica e l'educazione dei conducenti di autoveicoli allo scopo di migliorare la sicurezza stradale;

g) attua le forme di assistenza tecnica, stradale, economica, legale, tributaria, assicurativa, ecc., dirette a facilitare l'uso degli autoveicoli;

h) svolge direttamente ed indirettamente ogni attività utile agli interessi generali dell'automobilismo".

L'Automobile Club è rappresentativo, nell'ambito della circoscrizione territoriale di propria competenza, degli interessi generali in campo automobilistico, e - ai sensi dell'art. 38 dello Statuto ACI - svolge, nella propria circoscrizione ed in armonia con le

direttive dell'Ente federante, le attività che rientrano nei fini istituzionali dell'ACI stesso (art. 4 Statuto), presidiando sul territorio, a favore della collettività e delle Istituzioni, i molteplici versanti della mobilità.

Non si considerano soggetti alla disciplina del presente regolamento le iniziative che l'Automobile Club Bologna ritiene di promuovere in diretta collaborazione con altri Enti.

Articolo 3 – Formulazione delle richieste di contributo

I soggetti che intendano ottenere sovvenzioni, contributi, ecc., ai fini del sostegno di un'iniziativa che rientri nell'ambito negli scopi istituzionali dell'Ente (come da art. 2 – ambito di applicazione), devono presentare un'apposita domanda.

La domanda deve contenere:

- i riferimenti del soggetto pubblico o privato richiedente il contributo (denominazione o ragione sociale, indirizzo, Partita Iva e Codice Fiscale, dichiarazione di perseguire o non perseguire fini di lucro) e le generalità del legale rappresentante
- la descrizione dettagliata dell'iniziativa per la quale si richiede il contributo (contenuto, tempi, finalità, soggetti raggiunti, presenza o assenza di contributi o sponsorizzazioni di soggetti pubblici o privati)
- la misura del contributo richiesto all'Ente
- le modalità di promozione dell'intervento contributivo dell'Ente (inviti, manifesti, materiale pubblicitario, ecc.).
- la richiesta o meno dell'uso del logo dell'Automobile Club Bologna.

La domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente pubblico o del soggetto privato richiedente il contributo.

Articolo 4 – Presentazione delle richieste di contributo

Le domande di contributo devono essere presentate almeno 30 gg. Lavorativi prima dell'evento per il quale viene richiesto il contributo.

Le domande possono essere presentate: a mano all'ufficio protocollo dell'Automobile Club Bologna, via posta con lettera raccomandata A.R., via e-mail all'indirizzo PEC dell'Ente, al fine di accertarne la ricezione.

Articolo 5 – Adozione della delibera per la concessione del contributo o per il diniego

I contributi vengono concessi o negati a seguito di delibera del Consiglio Direttivo o del Direttore.

La concessione o il diniego del contributo vengono deliberati, a seguito dell'esame della documentazione presentata dai richiedenti, sulla base:

- delle risorse disponibili
- dell'ammissibilità della richiesta, in funzione del rispetto delle finalità dell'Ente
- della rotazione dei beneficiari
- di altre motivazioni indicate dal Consiglio Direttivo, anche sulla base di situazioni contingenti.

In caso di accoglimento della domanda, la relativa delibera conterrà indicazioni in merito a:

- al/i soggetto/i beneficiario/i del contributo
- all'importo del contributo
- ad eventuali condizioni a cui deve intendersi subordinata l'erogazione
- ai tempi e delle modalità di erogazione del contributo
- al consenso o del diniego all'utilizzo del marchio dell'Automobile Club Bologna

- alla richiesta di indicare, da parte del beneficiario, in tutto il materiale di promozione "con il contributo dell'Automobile Club Bologna".

La concessione del contributo verrà fatta a condizione che l'iniziativa si svolga in conformità al programma presentato.

La concessione o il diniego del contributo deliberati verranno comunicati ai richiedenti.

Articolo 6 – Controllo sullo svolgimento dell'iniziativa, erogazione e liquidazione del contributo.

L'esecuzione della delibera di concessione del contributo spetta al Direttore dell'Automobile Club Bologna.

Il Direttore dovrà richiedere, successivamente alla conclusione dell'evento, la presentazione, da parte dei beneficiari, di una copia di tutto il materiale di documentazione della manifestazione a cui si riferisce il contributo.

Qualora il Direttore accerti che l'iniziativa:

- non sia stata svolta in conformità al programma presentato, il contributo dovrà essere erogato in modo proporzionale all'esecuzione
- non sia stata realizzata o abbia sopportato modifiche sostanziali rispetto al programma presentato, il contributo dovrà essere revocato.

Articolo 7 – Rinnovo contributo

La concessione del contributo non conferisce il diritto o la pretesa, da parte del beneficiario, ad alcuna continuità per gli anni successivi o nel medesimo periodo, per ulteriori iniziative.

I soggetti che intendano ottenere ulteriori contributi, oltre a quelli concessi, dovranno presentare nuovamente la domanda, sulla base del presente regolamento.

Articolo 8 – Trasparenza

Sulla base del decreto legislativo n° 150 del 27 ottobre 2009, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, e del Programma triennale per la trasparenza, la legalità e l'integrità dell'Ente, l'Automobile Club Bologna provvede a pubblicare nell'apposita sezione "sovvenzioni e contributi" del sito istituzionale, un apposito elenco dei contributi, delle sovvenzioni, dei crediti, dei sussidi e dei benefici di natura economica erogati a persone fisiche e giuridiche esterne, con indicazione dei beneficiari e delle somme ad essi concesse.